



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

DELIBERAZIONE n. 1 del 19/01/2015

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIGNORA MOSCA ANDREINA AVVERSO L'ATTO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA N. 1040661 DEL 03/12/2014 AI FINI IMU.

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di gennaio, con inizio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X	
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR	X	

Totale 6	Totale 0
----------	----------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONIO PETRINA il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- L'ufficio Tributi, in data 25/11/2014, ha notificato alla Signora Mosca Andreina Giuseppina, a mezzo messo comunale, l'avviso di accertamento n. 1035802 del 18/11/2014 per IMU 2012, dell'importo complessivo di € 683,00;
- Con lettera n.s. prot. n. 17894 del 27/11/2014, la Signora Mosca chiedeva che il Comune annullasse il provvedimento di cui al punto precedente, a motivo dell'autocertificazione di ruralità presentata in data 03/11/2011 dal contribuente stesso all'Agenzia del Territorio di Brescia;
- Verificata la fondatezza dell'istanza, l'Ufficio provvedeva in data 04/12/2014 a notificare al contribuente l'avviso n. 1040661 del 03/12/2014, dell'importo di € 154,00, con il quale rettificava in autotutela il precedente avviso n. 1035802, applicando l'aliquota prevista per i fabbricati rurali all'immobile per il quale il contribuente aveva presentato in Catasto l'autocertificazione di ruralità;
- Con successiva lettera prot. n. 18621 del 09/12/2014 la Signora Mosca contestava:
 - L'applicazione, ai fini del calcolo del valore imponibile del fabbricato di categoria C6, del moltiplicatore 168 (160 x 1,05), anziché di quello stabilito per i fabbricati di categoria D10 (63);
 - L'assegnazione della categoria catastale "C6" anziché della categoria "D10";
- In data 04/12/2014 l'ufficio tributi inviava, all'Agenzia delle Entrate di Brescia, una richiesta di verifica dell'immobile, oggetto dell'autocertificazione presentata dalla Signora Mosca;
- In data 09/12/2014 il responsabile del tributo provvedeva a sospendere l'avviso n. 1040661 del 03/12/2014 per giorni 30, in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di evitare un eventuale ricorso da parte del contribuente;
- Successivamente, la Signora Mosca chiedeva un incontro con l'Assessore ai tributi, nel corso del quale lo stesso assicurava il contribuente in merito alla possibilità di esercitare il suo diritto di difesa anche dopo la risposta dell'Agenzia delle Entrate;
- In data 08/01/2015 la Signora Mosca provvedeva a notificare al Comune copia del ricorso intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, avverso l'avviso n. 1040661 del 03/12/2014 (sospeso);
- In data 12/01/2015 il ricorso veniva depositato presso la Segreteria della C.T.P. di Brescia e veniva registrato con il n. di repertorio R.G.R. 37/15;

PRESO ATTO CHE il ricorrente chiede:

- 1) In via principale, l'annullamento dell'avviso impugnato per carenza di motivazioni;
- 2) In subordine, che la Commissione "dichiari infondata la pretesa, poiché acclarata la ruralità della barchessa";

CONSIDERATO che:

- La differenza d'imposta che residua, dopo avere accolto le richieste del contribuente, è dovuta in parte e, per esplicita ammissione del contribuente, ad un errore del computo dell'imposta dovuta sui terreni agricoli e in parte al calcolo del valore imponibile dell'immobile "rurale" applicando il moltiplicatore previsto per i fabbricati di categoria D10 alla rendita dell'immobile di categoria C6;
- Il metodo di calcolo utilizzato dal contribuente, con riferimento all'immobile in questione, non risulta rinvenibile in alcuna disposizione normativa né, tantomeno, nella prassi;
- L'avviso non può essere impugnato con riferimento alla sussistenza dei requisiti di ruralità, in quanto di tale condizione, come sopra riportato, si è tenuto conto nella liquidazione dell'imposta;
- Sussistono fondati motivi per costituirsi in giudizio, al fine di chiarire la posizione del Comune ed evitare che lo stesso venga condannato, incolpevolmente, al pagamento delle spese di giudizio;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

DELIBERA

- 1) DI** autorizzare il Sindaco o un suo delegato a rappresentare il Comune nel giudizio promosso dalla Signora Mosca Andreina Giuseppina (di cui al RGR n. 37/15), avverso l'atto di rettifica in autotutela n. 1040661 del 03/12/2014 ai fini IMU;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIGNORA MOSCA ANDREINA AVVERSO L'ATTO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA N. 1040661 DEL 03/12/2014 AI FINI IMU.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico – art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 15/01/2015



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rossano Marchiori", written over a horizontal line.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile – art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 15/01/2015



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rossano Marchiori", written over a horizontal line.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 23 GEN. 2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina
